



Roma, 11 giugno 2018

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Via Milano 53

00184 Roma

ram@pec.bancaditalia.it

Osservazioni dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari al documento di consultazione relativo a "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" .

Nel ringraziare per l'opportunità offerta, per quanto riguarda specificamente le singole disposizioni si espongono, di seguito, alcune considerazioni e/o richieste di chiarimento.

- Definizioni

5) "conti correnti di corrispondenza" (pag. 2): si chiede di specificare se lo scambio chiavi SWIFT (RMA – Relationship Management Application) sia da considerare analogo ad un "conto corrente di corrispondenza";

18) "operazioni": si chiede di chiarire cosa si intenda con "compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale" e di eliminare tale riferimento, se non pertinente, con l'attività istituzionale svolta dagli intermediari bancari e finanziari;

25) "persone politicamente esposte": la definizione del documento di consultazione rinvia a quella di cui all'art. 1, comma 2, lett. ad) del decreto antiriciclaggio; si ritiene opportuno in questa sede precisare che l'espressione "coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami" vada intesa come circoscritta esclusivamente ai soggetti con stretti legami con le persone politicamente esposte, escludendo anche i loro familiari;

26) "pubblica amministrazione": si chiede di fornire un perimetro, che non lasci adito a interpretazioni soggettive, da parte degli intermediari. Tale perimetro potrebbe essere delimitato da documenti (ad es. l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche dell'ISTAT o dal sito internet <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>) ai quali il provvedimento faccia un inequivocabile riferimento.

33) "titolare effettivo": si chiede di inserire specifici criteri per la corretta individuazione del titolare effettivo su entità riconducibili alle "Pubbliche



Amministrazioni”, alle società controllate da Pubbliche Amministrazioni, alle società sottoposte a procedure concorsuali, sequestri ed ai Condomini, in quanto sono categorie per le quali difficilmente risultano applicabili i criteri generali definiti alla lettera b. Ciò, anche al fine di evitare interpretazioni differenti fra le diverse banche (pag. 4 e seg. del doc.).

- Parte prima. Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sezione I. Il principio dell’approccio basato sul rischio (pag. 6 del doc.)

Relativamente al documento previsto nel documento in consultazione sulle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio, sarebbe preferibile prevedere l’adozione di un documento volto a stabilire i principi generali inderogabili (Policy) per l’approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica e di rinviare le modalità attuative di dettaglio ad ulteriori documenti, che sulla base del modello adottato dai soggetti obbligati, indichino le modalità di conduzione del processo di adeguata verifica.

Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio.

2. Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l’operazione (pag. 7 del doc.).

Si evidenzia come sia difficile reperire le informazioni relative al titolare effettivo - che può anche non essere presente - specie con riferimento alle informazioni sulla capacità reddituale e patrimoniale; ciò anche alla luce del contenuto dell’art. 18, comma 1, lett. c) del decreto antiriciclaggio.

Sezione III. Profilatura della clientela. Sotto un profilo operativo/organizzativo, appare senza dubbio più attuabile procedere alla validazione dei criteri utilizzati per l’assegnazione del cliente ad una classe di rischio

- Parte seconda. Obblighi di adeguata verifica.

Sezione 2. Ambito di applicazione. Con riferimento al momento temporale dell’adempimento di adeguata verifica per i trasferimenti di fondi superiori a 1.000 euro, è opportuno chiarire se il predetto adempimento vada assolto in occasione dell’apertura del rapporto “conto di pagamento” ovvero debba essere ripetuto sul cliente per ogni tipologia di disposizione contemplata.

Relativamente alla disposizione in base alla quale “I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente” si evidenzia che nel decreto antiriciclaggio (cfr. art. 17, comma 4), non



si rinviengono riferimenti a modifiche normative ai fini dell'obbligo di adeguata verifica per i clienti già acquisiti. Si chiede pertanto di espungere tale riferimento.

Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore. Si evidenzia che manca il riferimento all'esecutore anche in caso di cliente persona fisica, presente nelle previgenti Disposizioni attuative che andrebbe quindi esplicitato.

Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo. Il provvedimento in consultazione, rispetto a quello previgente non riporta alcuna indicazione su come attribuire la proprietà indiretta in presenza di una catena di controllo. Sarebbe utile sapere se sia ammesso utilizzare i criteri che si applicano per la società cliente anche alle società che la controllano.

In pratica dovrebbe essere chiarito se è applicabile il criterio percentuale (<25%) previsto per la società cliente anche per tutte le società che a vario livello la controllano oppure se non si è tenuti ad applicare il criterio percentuale e bisogna considerare piuttosto chi controlla la maggioranza del capitale di ognuna delle diverse società che compongono la catena societaria. Inoltre, il criterio residuale previsto per le persone titolari di poteri di amministrazione o direzione si applica sempre e solo alla società cliente, anche quando potrebbe essere applicato alla società che in ultima istanza controlla la società cliente.

Il Provvedimento definitivo dovrebbe indicare quali sono i casi residuali in cui il titolare effettivo può non essere individuato, senza lasciare spazio ad interpretazioni.

Il previgente Provvedimento prevedeva che la ricerca del Titolare effettivo poteva interrompersi in presenza di una società quotata, di una pubblica amministrazione o di un intermediario finanziario. Sarebbe utile avere un'esplicita ed inequivocabile indicazione su come comportarsi in tali casi.

I condomini e le parrocchie per i quali la Banca d'Italia aveva risposto ad un quesito ABI (Prot. N° 0391960/16 del 21/03/2016) erano considerati casi "residuali" per i quali l'intermediario poteva considerare assente il titolare effettivo. A tale chiarimento dovrebbe essere fatto un riferimento esplicito.

Anche per le procedure esecutive o concorsuali, che si svolgono sotto la direzione ed il controllo di organi giudiziari, non è presente alcuna indicazione sul titolare effettivo.

Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo.

In ossequio al decreto antiriciclaggio ed alle linee guida delle Autorità di vigilanza UE, si richiede alla luce del principio dell'approccio basato sul rischio di poter procedere all'identificazione e verifica del titolare effettivo



anche senza l'obbligo di richiedere il documento o i documenti identificativi del titolare effettivo.

Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali.

Si chiede di considerare il secondo e quarto alinea a titolo esemplificativo o, in ogni caso, di renderne il contenuto maggiormente generico.

Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza.

Tra le modalità per l'ulteriore verifica dei dati si richiede di indicare anche quelle quali il 'selfie' o le 'videocall'.

- Parte Terza. Obblighi semplificati di Adeguata Verifica.

Sezione I. Principi generali.

Con riguardo alle carte di debito prepagate al portatore, si chiede di precisare se l'adeguata verifica semplificata debba essere effettuata non solo al momento dell'emissione ma anche in sede di rimborso per estinzione o ritiro in contanti dell'importo di euro 100.

Sempre per tali carte, in circolazione al 31.3.2018 e aventi i requisiti consentiti dalla normativa previgente, si chiede di chiarire se sia consentito provvedere o alla loro trasformazione in carte nominative o a variarne le condizioni di utilizzo per recepire le limitazioni operative e funzionali conformi ai nuovi requisiti, comunicando alla clientela la variazione, con le modalità consentite per gli strumenti di moneta elettronica al portatore, precisando che la riconduzione ai requisiti normativi vigenti dovrà avvenire entro una certa data, pena il blocco dell'operatività dello strumento.

Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica.

Si chiede di chiarire, relativamente alle operazioni effettuate per conto delle parti contraenti atti notarili a valere sui conti "dedicati", se sia consentito applicare l'adeguata verifica semplificata, ovvero non identificare il titolare effettivo dell'operazione.

Si evidenzia inoltre che il termine previsto di cinque anni per l'aggiornamento dei dati appare incongruo, specie allorché sussistano procedure in grado di evidenziare la necessità di effettuare l'aggiornamento in presenza di determinate circostanze.

- Parte Quarta .Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Sezione I. Principi generali

Alla lettera "b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo" si richiede di aggiungere dopo "paese terzo", le parole "ad alto rischio".



Sezione II Misure rafforzate di adeguata verifica.

Alla lettera A, sub i) relativamente all'inciso "In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo", si chiede di chiarire cosa si intende per reputazione.

Alla lettera B, sub ii): "Nel caso di operazioni in contante pari o superiori a 2.500 euro, quando effettuate in tutto o in parte con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), i destinatari conducono approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di tale operatività", si chiede di eliminare le parole "o in parte" per non incidere troppo sull'operatività. Per meglio monitorare il fenomeno, l'UIF potrebbe ricomprendere tali operazioni nelle future "comunicazioni oggettive".

Sezione V. Persone Politicamente Esposte.

Appare eccessivamente gravoso da parte degli intermediari "attestare" non solo l'assunzione della qualifica di PEP, ma anche il venir meno di tale qualifica.

Parte Settima. Disposizioni Transitorie e Finali.

Relativamente alla previsione dell'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche con riferimento ai rapporti già in essere a tale data, si evidenzia che il tempo potrebbe non essere sufficiente per adeguare tutte le procedure.

ALLEGATO 1. Fattori di basso rischio. *L'esclusione delle società fiduciarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB dal novero degli intermediari bancari e finanziari cui si possono applicare misure semplificate di adeguata verifica risulterebbe in contrasto con quanto previsto dalla Parte V, Sezione I, ove si dispone che i destinatari possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi; in particolare, tra tali soggetti terzi rientrano tutti gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio.*

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe De Lucia Lumeno

